

## **TI\_GERICHTE 35.2015.102 vom 8. September 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-09-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2015.102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2015.102)

FR: TI\_GERICHTE 35.2015.102 du 8 septembre 2016

IT: TI\_GERICHTE 35.2015.102 del 8 settembre 2016

### **Regeste**

Determinazione assicuratore LAINF competente per infortunio occorso ad assicurato che svolge contemporaneamente due attività lucrative (l'una dipendente, l'altra indipendente)

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

il corsivo è del redattore). Con la decisione su opposizione impugnata, nel negare l'insorgenza di un infortunio professionale, la CO 1 ha segnatamente rilevato che "... è incontestato il fatto che al momento dell'evento infortunistico l'assicurato non stesse svolgendo l'attività di architetto, né tantomeno che stesse lavorando in qualità di \_\_\_\_\_, è invece verosimile che trovandosi in casa propria stesse svolgendo delle attività personali, extralavorative." (doc. A, p. 4). In sede di ricorso, l'assicurato ha in proposito osservato che "... non è tanto determinante che al momento dell'evento infortunistico l'assicurato non stesse svolgendo l'attività di architetto, ma quanto piuttosto che questo sia intervenuto durante una pausa lavorativa, come specificato sopra." (doc. I, p. 5 – il corsivo è del redattore). Conformemente al criterio della verosimiglianza preponderante, generalmente applicabile nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali, il giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378). Alla luce delle dichiarazioni dell'insorgente sulle quali non vi è motivo di dubitare, va ritenuto accertato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che al momento in cui è occorso l'infortunio dell'8 ottobre 2011, egli non stava concretamente eseguendo né il lavoro di architetto, né quello di \_\_\_\_\_. Inoltre, tenuto conto di quanto si evince dal verbale d'audizione del 22 settembre 2014, sottoscritto dal ricorrente in segno di accettazione (cfr. doc. A 10: "l'ultima volta che aveva lavorato era il giorno prima, il 07.10.2011"), e dell'ora e del luogo in cui è accaduto l'evento (le sette di un sabato mattina, presso la propria abitazione), il TCA considera senz'altro plausibile quanto fatto valere dall'amministrazione, ossia che l'assicurato non aveva ancora concretamente iniziato il lavoro e che stava invece svolgendo delle "attività personali, extralavorative" (doc. A, p. 4). In esito a quanto accertato, deve pertanto essere esclusa a priori l'applicazione della lett. a dell'art. 7 cpv. 1 LAINF. Questa Corte deve per contro esaminare se non possa eventualmente trovare applicazione la lett. b della disposizione legale appena menzionata, giusta la quale sono professionali gli infortuni accaduti durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro (cfr. il consid. 2.3). In una sentenza C 5/2006 del 12 marzo 2009, dopo aver interpretato la disposizione in questione dal punto di vista letterale (cfr. consid. 7.3.1), sistematico (cfr. consid. 7.3.2), storico (cfr. consid. 7.3.3) e teleologico (cfr. consid. 7.3.4) ed analizzata pure la dottrina in materia (cfr. consid. 7.4), il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha stabilito che un infortunio

professionale giusta l'art. 7 cpv. 1 lett. b LAINF presuppone l'esistenza di un nesso materiale tra l'attività esercitata sul luogo dell'infortunio e l'attività professionale. Il nesso materiale può essere interrotto anche qualora l'interessato si soffermi sul posto di lavoro. Ciò è segnatamente il caso se la persona assicurata, terminato il lavoro, si dedica a un'attività con una nuova finalità, che non presenta alcun nesso con l'attività professionale e che avrebbe potuto essere svolta in altro luogo. In quella fattispecie, riguardante un istruttore di Tai-Chi che, terminata la lezione, era rimasto nella medesima aula per esercitare delle speciali tecniche di Kung-Fu e che, nell'eseguire un salto, era caduto sulla parte sinistra della testa e della spalla, il Taf ha giudicato che l'assicurato aveva svolto l'allenamento di Kung-Fu con finalità "private", ragione per la quale il nesso materiale tra la sua permanenza nei locali del datore di lavoro e la lezione di Tai-Chi terminata 50 minuti prima, era da considerare interrotto. La pronuncia del TAF è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 8C\_277/2009 del 19 giugno 2009 consid. 3.1 e 3.2, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: " (...). 3.1 Die Vorinstanz hat in einlässlich und schlüssig begründeter Auslegung (hiezü vgl. BGE 134 I 184 E. 5.1 S. 193, 134 V 1 E. 7.2 S. 5, je mit Hinweisen) des Art. 7 Abs. 1 lit. b UVG zutreffend erkannt, dass ein Berufsunfall im Sinne dieser Bestimmung vorliegt, wenn ein sachlicher Zusammenhang zwischen der vereinbarten Arbeitstätigkeit und dem Aufenthalt der versicherten Person auf der Arbeitsstätte oder im Bereich der mit ihrer beruflichen Tätigkeit zusammenhängenden Gefahren besteht. Ihr dortiger Aufenthalt muss dem Zweck der Arbeit bzw. dem Interesse des Arbeitgebers dienen. Die versicherte Person muss sich befugterweise, d.h. im Dienste des Arbeitgebers, noch in den Arbeitsräumen aufhalten. Der erforderliche Sachzusammenhang kann trotz Verweilens der versicherten Person auf der Arbeitsstätte bzw. im entsprechenden Gefahrenbereich fehlen oder unterbrochen werden. Dies ist dann der Fall, wenn sie sich dort befindet, um Tätigkeiten im eigenen Interesse auszuführen, oder wenn sie sich dort ohne zwingende Gründe aufhält (z.B. zwecks Besuchs von Arbeitskollegen während ihrer Ferien). In diesem Sinne hat das Eidgenössische Versicherungsgericht (seit 1. Januar 2007 Bundesgericht) bereits im Urteil U 71/96 vom 24. Oktober 1997 E. 3a entschieden (mit Hinweisen auf die Lehre; vgl. ebenso: Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., Basel 2007, S. 852 f. Rz. 47). Weiter ist auf BGE 134 V 412 E. 3.2 S. 416 f. zu verweisen, wonach auch Arbeitswegunfälle nur dann als Berufsunfälle im Sinne von Art. 7 Abs. 2 UVG und Art. 13 Abs. 2 UVV gelten, wenn zwischen der Reise und der Arbeit der versicherten Person ein sachlicher Zusammenhang besteht. Gründe, im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 lit. b UVG auf das dargelegte Erfordernis des sachlichen Zusammenhangs zu verzichten, sind nicht ersichtlich, weshalb von einer Praxisänderung (zu deren allgemeinen Voraussetzungen vgl. BGE 134 V 72 E. 3.3 S. 76 mit Hinweisen) abzusehen ist. 3.2 Im vorliegenden Fall nahm der Versicherte am 18. Februar 2002 nach Beendigung des vertraglich vereinbarten Tai Chi-Unterrichts in der Schule G.\_\_\_\_\_ um 20.50 Uhr daselbst eine neue, zusätzliche, andersartige Tätigkeit in Form von Kung Fu-Training auf. Während dieses Trainings stürzte er um ca. 21.45 Uhr auf den Kopf und die Schulter der linken Seite, was zu Behandlungsbedürftigkeit und Arbeitsunfähigkeit führte. Das Kung Fu-Training des Versicherten diene nicht dem Zweck gemäss Arbeitsvertrag mit der Schule G.\_\_\_\_\_. Es handelte sich um eine rein private Beschäftigung. Die Verletzungsgefahr bei diesem persönlichen Training ging somit auch nicht von der Berufsarbeit aus und hing nicht mit ihr zusammen. Insbesondere diene das Kung Fu-Training nicht etwa der Vorbereitung auf

weitere Lektionen/Unterrichtseinheiten von Tai Chi in der Schule G. \_\_\_\_\_, sondern erfolgte mit Blick auf eine private Veranstaltung. Unter diesen Umständen ist der sachliche Zusammenhang zwischen dem Aufenthalt des Versicherten während des Kung Fu-Trainings im Unterrichtsraum der Schule G. \_\_\_\_\_ und seiner dortigen Arbeitstätigkeit als Tai Chi-Lehrer zu verneinen. Demnach ist der während des Kung Fu-Trainings am 18. Februar 2002 erlittene Unfall als Nichtberufsunfall zu qualifizieren, weshalb die Zürich für dessen Folgen leistungspflichtig ist (vgl. E. 2 hievov).“ Anche nel presente caso, ritenuto che al momento del sinistro l'insorgente stava probabilmente svolgendo delle attività legate alla sua sfera privata, extralavorativa, deve essere negato un nesso materiale tra la sua presenza presso l'abitazione di \_\_\_\_\_ (che è anche il suo studio professionale) e l'attività di architetto. In queste condizioni, l'evento traumatico occorso l'8 ottobre 2011 va qualificato quale infortunio non professionale ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAINF. 2.5. Nella presente fattispecie, è incontestata la circostanza che, all'epoca dell'infortunio non professionale, RI 1 esercitava simultaneamente la professione di architetto indipendente (relativamente alla quale si era assicurato facoltativamente contro gli infortuni presso la CO 1) e la carica di \_\_\_\_\_ (per la quale era assicurato d'obbligo presso la \_\_\_\_\_). Questo Tribunale rileva che i conflitti di competenza tra assicuratori contro gli infortuni, sono regolati dall'art. 77 LAINF. L'art. 77 cpv. 1 1a frase LAINF prevede che, in caso d' infortunio professionale (art. 7 LAINF), le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore presso il quale il lavoratore era assicurato al momento dell'evento infortunistico. In questo caso, l'assicuratore competente è dunque quello che, al momento del sinistro, aveva diritto al pagamento dei premi assicurativi da parte del datore di lavoro conformemente al contratto esistente tra le parti (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in SBVR Soziale Sicherheit, Basilea 2016, n. 709, p. 1090). Secondo il capoverso 2 della succitata disposizione legale, in caso d' infortunio non professionale (art. 8 LAINF), le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore presso il quale l'infortunato era da ultimo assicurato anche contro gli infortuni professionali. Questa regola concerne segnatamente il caso in cui l'infortunato cambia assicuratore dopo l'insorgenza dell'infortunio, quando il primo assicuratore copre di principio ancora il rischio d'infortuni non professionali nei limiti dell'art. 3 cpv. 2 LAINF (cfr. STFA U 417/01 del 17 luglio 2002 consid. 3b; A. Ghélew/O. Ramelet/J.-B. Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 226 e Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 710, p. 1090). Giusta l'art. 77 cpv. 3 LAINF, il Consiglio federale regola l'obbligo di effettuare le prestazioni e la cooperazione degli assicuratori, in particolare nei casi di assicurati alle dipendenze di diversi datori di lavoro (lett. a). L'Esecutivo federale ha fatto uso della delega di cui all'art. 77 cpv. 3 LAINF, promulgando l'art. 99 OAINF. L'art. 99 cpv. 1 OAINF recita che se l'assicurato alle dipendenze di diversi datori di lavoro è vittima di un infortunio professionale , le prestazioni sono effettuate dall'assicuratore del datore di lavoro per il quale lavorava all'epoca dell'evento infortunistico. In caso d' infortunio non professionale , le prestazioni sono interamente fornite dall'assicuratore dell'ultimo datore di lavoro per il quale l'assicurato ha lavorato e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali (cpv. 2). Nella concreta evenienza, stabilito che il ricorrente è rimasto vittima di un infortunio non professionale (cfr. il consid. 2.4.), torna applicabile la norma di cui all'art. 99 cpv. 2 OAINF. 2.6. Visto quanto precede, per il TCA si tratta, in primo luogo, di stabilire se, presso la CO 1, l'insorgente era coperto anche per gli infortuni non professionali. Così come già indicato in precedenza, l'art. 99 cpv. 2 OAINF, dichiarando competente l'assicuratore dell'ultimo

datore di lavoro per il quale l'assicurato ha lavorato e presso cui quest'ultimo era coperto contro gli infortuni non professionali, pone due condizioni cumulative. Non può pertanto essere ritenuto pienamente corretto quanto fatto valere dalla \_\_\_\_\_ (istituto che assicura l'attività di \_\_\_\_\_) – che in corso di causa è stata invitata dal patrocinatore del ricorrente a prendere posizione su quanto fatto valere dall'assicuratore convenuto nella risposta di causa -, secondo la quale il caso andrebbe "... preso a carico da parte della CO 1, quale assicuratore dell'ultima attività svolta dal sig. RI 1 prima di infortunarsi." (cfr. doc. M). Infatti, per ammettere la competenza della CO 1, oltre al fatto che dovrebbe essersi trattato dell'assicuratore dell'ultimo datore di lavoro per il quale il ricorrente ha lavorato, sarebbe inoltre necessario che l'istituto in questione assicuri anche gli infortuni non professionali. Giusta l'8 cpv. 2 LAINF, gli occupati a tempo parziale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali. Da parte sua, l'art. 13 cpv. 1 OAINF prevede che sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un datore di lavoro almeno otto ore alla settimana. Nella DTF 139 V 457 consid. 7, l'Alta Corte ha stabilito che per determinare se un lavoratore a tempo parziale occupato irregolarmente raggiunge la soglia minima di 8 ore di lavoro settimanali per essere assicurato contro gli infortuni non professionali, ci si può basare sul metodo di calcolo proposto dalla Commissione ad hoc danni LAINF nella raccomandazione n. 7/87. Anche se questa raccomandazione non vincola il giudice, si può constatare che essa pone dei criteri di semplice applicazione e permette di garantire una parità di trattamento tra gli assicurati. Essa non appare dunque contraria alla legge soprattutto nella misura in cui prescrive agli assicuratori di conteggiare soltanto le settimane effettive di lavoro per calcolare la durata media settimanale lavorativa su un periodo determinante di 3 o 12 mesi prima dell'infortunio (consid. 7). La raccomandazione menzionata nella pronuncia federale appena citata prevede segnatamente che, per i lavoratori a tempo parziale occupati in maniera irregolare, la copertura assicurativa per gli infortuni non professionali deve essere ammessa se è adempiuta una delle seguenti condizioni alternative: - la durata media settimanale di lavoro raggiunge almeno 8 ore; - le settimane di almeno 8 ore sono preponderanti. Sempre in base alla raccomandazione, per stabilire le ore lavorative settimanali totali, occorre tener conto delle ore di lavoro, come pure delle ore d'assenza in ragione di malattia o d'infortunio. Le settimane in cui l'assicurato non ha (per un'altra ragione) lavorato non vengono considerate in questo calcolo. Altrimenti detto, solo le settimane durante le quali l'interessato ha effettivamente lavorato – non fosse che per un'ora – entrano nel calcolo. Inoltre, solo le settimane intere sono prese in considerazione. Perciò, se l'inizio o la fine del periodo determinante cade entro due fine di settimana, la settimana è considerata iniziata e non conta. Infine, il calcolo per l'esame della copertura viene effettuato su un lungo periodo (3 o 12 mesi precedenti l'infortunio), la soluzione più favorevole all'assicurato è quella da ritenere. Con la decisione su opposizione impugnata, l'amministrazione ha sostenuto che RI 1 "... per rapporto all'attività indipendente di architetto, rientra in quella categoria di lavoratori a tempo parziale che non beneficiano della copertura LAINF per gli infortuni non professionali", e ciò essendo "... palese che l'attività di architetto non potesse occupare l'assicurato effettivamente per più di 8 ore alla settimana. Tenuto conto del reddito maturato nell'anno precedente l'infortunio, pur ammettendo – molto prudenzialmente e in favore dell'assicurato – che questi abbia lavorato unicamente per una settimana completa al mese (unica conteggiabile ai sensi della giurisprudenza citata sopra) nell'arco dell'anno precedente l'infortunio, il reddito che ne deriva, anche deducendo eventuali spese vive a

carico dell'architetto, non può essere riconducibile a un'attività condotta più di otto ore settimanali. Alla tariffa oraria media suesposta di CHF 160/ora, l'onorario netto che l'assicurato avrebbe potuto percepire nell'arco di un anno lavorando una sola settimana al mese per 8 ore a settimana, sarebbe stato quasi il doppio di quello effettivamente conseguito (IVA esclusa)." (doc. A, p. 4). Da parte sua, l'insorgente contesta il metodo utilizzato dall'assicuratore resistente - ritenuto contrario alla ratio legis e alla giurisprudenza sviluppata nella materia -, osservando di aver "... sufficientemente dimostrato di aver lavorato almeno 8 ore settimanali per un periodo piuttosto regolare." (doc. XIII, p. 4). Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, i redditi annui conseguiti in qualità d'indipendente registrati presso la Cassa \_\_\_\_\_, non costituiscono una base di valutazione sufficientemente affidabile, nella misura in cui, così come ha pertinentemente sottolineato il ricorrente, non tengono conto della circostanza che "... nell'attività di architetto, si può lavorare tanto un periodo ed incassare molto più tardi." (cfr. doc. I, p. 6). Tale circostanza ha in effetti trovato puntuale conferma nella documentazione prodotta con l'allegato di replica, di cui si dirà in seguito. In assenza di un controllo delle ore lavorate, questa Corte deve valutare tutti gli altri elementi che emergono dall'incarto e decidere se può essere ritenuto dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1 svolgeva l'attività di architetto indipendente almeno otto ore alla settimana, così come lo richiede l'art. 13 cpv. 1 OAINF. In questo ordine di idee, occorre osservare che, durante il colloquio telefonico del 16 aprile 2014 con un ispettore della \_\_\_\_\_ - prima dunque che venisse emanata la decisione formale di rifiuto -, il ricorrente ha affermato in particolare che "... le attività di architetto e \_\_\_\_\_ si accavallano in quanto fa entrambe tutti i giorni. Al sabato e alla domenica lavora solo come architetto." (doc. A 11 - il corsivo è del redattore). Dal verbale d'audizione del 22 settembre 2014 risulta che, in quell'occasione, egli aveva segnatamente dichiarato che la sua "... giornata lavorativa è da tempo sempre la stessa e così è stata anche il 07.10.2011: l'assicurato si reca in \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, ove rimane sino al pomeriggio, l'orario varia a dipendenza \_\_\_\_\_. Terminata questa attività, torna a casa e lavora per il proprio studio di architettura ." (doc. A 10 - il corsivo è del redattore). Dalle dichiarazioni dell'assicurato scaturisce dunque l'immagine di un'attività accessoria esercitata con regolarità, a margine di quella, principale, di \_\_\_\_\_ ("... fa entrambe tutti i giorni", "La giornata lavorativa è da tempo sempre la stessa ...", "Terminata questa attività, torna a casa e lavora per il proprio studio di architettura"). A titolo di constatazione generale, il TCA rileva innanzitutto che RI 1 non ha alcun interesse evidente a dichiarare il falso, posto che, volendo seguire la tesi sostenuta dalla CO 1 (la sera del 7 ottobre 2011, rientrato dalla \_\_\_\_\_, il ricorrente non ha lavorato quale architetto e non svolgeva la professione di architetto in ragione di almeno 8 ore/settimana) e ritenere pertanto che le condizioni dell'art. 99 cpv. 2 OAINF non sono adempiute nei suoi confronti, il caso andrebbe comunque assunto dalla \_\_\_\_\_, quale assicuratore dell'ultimo datore di lavoro per il quale l'assicurato ha lavorato (\_\_\_\_\_) e presso cui era coperto contro gli infortuni non professionali, circostanza pacificamente ammessa anche dall'istituto convenuto (cfr. doc. XVIII, p. 6 s.). \_\_\_\_\_ Infine, è utile segnalare che, in una sentenza 9C\_819/2015, 9C\_820/2015 del 12 aprile 2016 consid. 3.1.1, il TF ha ritenuto decisive ai fini di chiarire lo statuto AI di un'assicurata, proprio le dichiarazioni riguardanti il numero di ore lavorate nell'azienda di famiglia, fatte da quest'ultima nel corso della procedura amministrativa. In sede di replica, l'assicurato ha prodotto documentazione afferente ai tre principali progetti su cui ha lavorato nel periodo 2009-2012. Il progetto più impegnativo -

per il quale egli ha cumulato prestazioni professionali corrispondenti a un onorario di circa fr. 125'000 (si veda al riguardo, il documento Excel “Riassunto fattura”, presente nel CD prodotto sub doc. O) – risulta essere stato quello riguardante la riattazione e l’ampiamiento dell’abitazione di proprietà degli \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. In base alle indicazioni fornite dall’assicurato, il mandato gli era stato assegnato nel 2009 ed lo aveva sviluppato soprattutto durante il biennio 2010-2011. Nel 2012 la committenza aveva finalmente rinunciato a realizzare il progetto (cfr. doc. F). L’onorario di fr. 60'000 è stato incassato soltanto nel gennaio 2015 (cfr. doc. I, p. 7). Sempre nel 2011, l’architetto RI 1 era inoltre stato incaricato, nel mese di maggio, di elaborare due studi di progetto per l’edificabilità del fondo \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. H; emessa fattura di fr. 30'000 il 7 luglio 2012) e, nel corso dell’estate, di allestire lo studio di progetto per il rifacimento di facciate e balconi del condominio “\_\_\_\_\_” a \_\_\_\_\_ (cfr. doc. G; emessa fattura di fr. 5'000 il 1° novembre 2011). Quanto appena esposto consente di relativizzare l’affermazione, che il \_\_\_\_\_ dell’Ufficio \_\_\_\_\_ ha attribuito a RI 1, secondo la quale “... al momento dell’infortunio svolgeva l’attività di \_\_\_\_\_ a tempo pieno e (...) la professione di architetto non la svolge più da svariati anni se non in casi sporadici.” (doc. A 3). In effetti, il fatto che, assumendo la carica di \_\_\_\_\_, la professione di architetto sia divenuta accessoria, non è contestato. Il fatto che l’assicurato l’avrebbe praticamente abbandonata, viene invece smentito dalla documentazione prodotta. La documentazione versata agli atti con l’allegato di replica comprova che l’attività di architetto svolta da RI 1 durante gli anni 2010 e 2011, ha effettivamente avuto una certa consistenza (in questo senso, a proposito del solo progetto “\_\_\_\_\_”, si consideri l’importanza dell’onorario cumulato, di circa fr. 125'000, il quale, se diviso per la tariffa media oraria indicata dallo stesso assicuratore [fr. 160], corrisponde a circa 781 ore di lavoro). Al riguardo, questo Tribunale non può seguire il rappresentante dell’amministrazione allorquando fa notare che “... anche laddove fossero state prestate delle ore di lavoro sui rispettivi progetti, non vi è alcuna indicazione riguardo al fatto che tale attività sia stata effettivamente remunerata.” (doc. XVIII, p. 5). In effetti, determinante ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 OAINF è il numero di ore lavorate nel corso della settimana, e non la loro remunerazione. In conclusione, l’insieme degli elementi esaminati consentono a questo Tribunale di concludere che, nel caso concreto, l’adempimento dell’esigenza minima prevista dalla legge (cfr. art. 13 cpv. 1 OAINF) è dimostrato perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante. 2.7. Al precedente considerato è stato accertato che, presso la CO 1, esisteva (anche) una copertura contro gli infortuni non professionali. Si tratta infine di stabilire quale è stata l’ultima attività svolta dall’insorgente prima dell’infortunio in discussione (cfr. art. 99 cpv. 2 OAINF). Dalle carte processuali emerge che l’evento traumatico è avvenuto alle ore 07:00 dell’8 ottobre 2011, prima dell’inizio di qualsiasi attività professionale. A margine della sua audizione del 22 settembre 2014, RI 1 ha dichiarato che, il giorno precedente (il 7 ottobre 2011), terminato il lavoro in \_\_\_\_\_, aveva svolto l’attività di architetto presso il proprio studio di \_\_\_\_\_ (cfr. doc. A 10). Il TCA non ha validi motivi per mettere in dubbio la fedefacenza di questa affermazione. È vero che, in occasione del colloquio telefonico del 16 aprile 2014, il ricorrente aveva riconosciuto di avere qualche difficoltà a ricordarsi se la sera precedente il sinistro avesse o meno svolto la professione di architetto, è però altrettanto vero che, già allora, egli aveva precisato di fare entrambe le attività “tutti i giorni” (cfr. doc. A 11). Del resto, visto il lungo tempo trascorso, è ben comprensibile che, nell’immediato, l’insorgente non sia stato in grado di ricordare con precisione quanto accadde un determinato giorno di

due anni e mezzo prima. Posto che l'ultima attività svolta da RI 1 prima dell'infortunio è stata quella di architetto e che presso la CO 1 esisteva una copertura contro gli infortuni non professionali, in virtù del l'art. 99 cpv. 2 OAINF, è quest'ultimo assicuratore che deve corrispondere le prestazioni previste dalla legge per l'evento accaduto l'8 ottobre 2011 (si veda pure l'allegato al doc. A 3: "(...). Visto che si tratta di un caso già chiuso con esborsi relativamente limitati, lascerei una nota nel dossier di rivalutare in caso di ricadute ma adesso lascerei perdere.”).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.